ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2

REGOLAMENTO DI ISTITUTO A.S. 2019-2020

Il Regolamento di istituto è l'insieme delle regole che la scuola si dà, nell'ambito della propria autonomia, per garantire il suo corretto funzionamento, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti coinvolte (gli studenti, le famiglie, i docenti, il Dirigente Scolastico e il personale non docente), e per assicurare la realizzazione del PTOF secondo criteri di trasparenza e coerenza.

L'organizzazione dell'istituto di seguito descritta si basa sull'osservanza della normativa vigente e tiene conto delle caratteristiche della scuola, delle famiglie e della comunità locale.

Nel rispetto della specificità delle scuole che costituiscono l'Istituto Comprensivo Lucca 2 e in considerazione delle esigenze del territorio e del bacino d'utenza, al presente documento sono allegati come parte integrante i regolamenti di ogni plesso scolastico.

Le finalità che si intendono perseguire mediante la redazione e la condivisione del regolamento di istituto sono:

- stabilire delle regole per il corretto funzionamento dell'istituto scolastico;
- attivare un dialogo costruttivo fra tutte le componenti della scuola in un'ottica di condivisione e di corresponsabilità educativa;
- regolamentare i comportamenti individuali e quelli collettivi all'interno della comunità scolastica;
- contribuire, attraverso l'osservanza dei doveri derivanti dalla convivenza civile, al conseguimento delle finalità educative, formative e orientative proprie della scuola.

L'osservanza delle regole descritte contribuisce in modo determinante alla prevenzione e alla protezione rispetto ai rischi che si potrebbero verificare nell'ambito delle attività svolte all'interno dell'edificio scolastico, all'esterno o in luoghi diversi dall'ambiente scolastico (Legge n. 636/1994 e D. Lgs. n. 81/2008).

Il rispetto da parte di tutti delle regole generali di una convivenza civile e delle norme specifiche previste dal Regolamento di istituto e dai regolamenti di plesso è presupposto irrinunciabile per garantire le condizioni necessarie ad assicurare un corretto rapporto interpersonale e un servizio educativo e didattico di qualità.

Organizzazione della scuola

art. 1) Gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, dopo il suono della campana e in base agli orari dei singoli plessi, entreranno nella scuola in modo ordinato e responsabile e troveranno gli insegnanti ad accoglierli nelle rispettive aule. Gli alunni della scuola dell'infanzia saranno accompagnati nelle aule dai genitori che, rispettando gli orari di ingresso dei singoli plessi, permarranno nei locali il tempo necessario ad affidare i propri figli ai docenti.

art. 2) Gli alunni della scuola primaria, che usufruiscono del pulmino scolastico e che arrivano a scuola con anticipo rispetto all'orario di inizio lezioni, devono sostare all'ingresso fino al suono della campanella e mantenere un comportamento corretto e collaborativo.

art. 3) Gli alunni che raggiungono la scuola in bicicletta o in ciclomotore possono posizionare i propri mezzi all'interno del giardino della scuola solo negli appositi spazi e alle seguenti condizioni:

- gli alunni entreranno disciplinatamente, a piedi e con il mezzo a mano, all'interno del giardino della scuola; con la stessa modalità ne usciranno al termine delle lezioni;
- le biciclette e i ciclomotori dovranno essere lasciati in ordine;
- la scuola non risponde di danni o furti verificatisi nel tempo del deposito dei mezzi privati all'interno della recinzione del giardino scolastico.

art. 4) Anche gli adulti debbono attenersi alle regole sopra indicate per l'accesso agli edifici scolastici.

art. 5) Nessun autoveicolo, non autorizzato, potrà essere introdotto all'interno della recinzione del giardino della scuola.

art. 6) Non sono ammessi ritardi, tranne che per gravi motivi che verranno valutati ed eventualmente giustificati dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato. I ritardi devono essere sempre giustificati personalmente dal genitore, che accompagnerà il proprio figlio all'interno della scuola; per gli alunni della primaria e secondaria, il reiterarsi di entrate posticipate rispetto all'inizio delle lezioni influirà sulla valutazione del comportamento.

art. 7) Le assenze devono sempre essere giustificate il giorno del rientro. Le assenze per malattia superiori a cinque giorni richiedono, oltre alla giustificazione sul libretto (sul diario per gli alunni della scuola primaria), anche la consegna del certificato medico.

art. 8) Gli alunni che eccezionalmente debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni verranno affidati esclusivamente a uno dei genitori o a un loro delegato, indirizzando e motivando la richiesta direttamente al Dirigente Scolastico.

art. 8 bis) Alla fine delle lezioni, l'alunno della scuola dell'infanzia e della primaria sarà affidato esclusivamente ai genitori o a un loro delegato, come da modello d'iscrizione. La consegna dell'alunno a terzi, che non siano stati preventivamente delegati, in via del tutto eccezionale e motivata, avverrà esclusivamente con richiesta scritta, indirizzata al Dirigente Scolastico.

Il presente articolo è valido anche per gli alunni della scuola secondaria di 1° che non hanno l'autorizzazione ad uscire autonomamente.

art. 9) Per gli orari delle lezioni delle varie scuole dell'istituto si rimanda allo specifico regolamento di plesso.

art. 10) Premesso che la vigilanza degli alunni è compito specifico del personale docente, al fine di evitare che le classi rimangano prive di sorveglianza durante il cambio dell'ora, per la scuola primaria e secondaria viene disposto quanto segue:

a. gli insegnanti non in servizio nell'ora precedente, dovranno trovarsi presso la propria aula prima del suono della campana; i docenti non in servizio nell'ora successiva, attenderanno il collega;
b. per gli insegnanti impegnati in altre classi, lo scambio dovrà avvenire in modo celere e, ove possibile, sarà richiesto l'aiuto del collaboratore scolastico del piano che dovrà assicurare la momentanea sorveglianza.

art. 11) Quando in caso di urgenza e/o di necessità l'insegnante debba allontanarsi dalla propria classe, questa sarà temporaneamente affidata alla vigilanza del collaboratore scolastico.

art. 12) Durante gli intervalli, gli alunni adotteranno un comportamento come da regolamento di ogni singolo plesso e da circolari del Dirigente Scolastico.

art. 13) Solo in caso di effettiva necessità è consentito agli alunni di uscire di classe durante il normale svolgimento delle lezioni.

art. 14) Gli spostamenti dalle aule per attività didattiche di classi intere o di gruppi di alunni dovranno avvenire ordinatamente e in silenzio, sotto la stretta sorveglianza dei docenti.

art. 15) Al suono della campana dell'uscita, le classi lasceranno la propria aula, ordinatamente e in silenzio, accompagnate fino alla porta principale dai rispettivi insegnanti.

Attività integrative

art. 16) Le attività integrative pomeridiane, istituite con delibere dei competenti organi collegiali della scuola, si terranno in pomeriggi stabiliti con orari e modalità comunicati preventivamente alle famiglie interessate.

art. 17) Gli alunni, una volta iscritti, sono tenuti alla frequenza delle attività integrative; eccezionali assenze dovranno essere giustificate. Gli alunni sono tenuti ad un comportamento responsabile: trattandosi di corsi non obbligatori, è data facoltà al Dirigente Scolastico e agli organi collegiali competenti, alla luce della normativa vigente, di valutare, anche in sede disciplinare, eventuali casi di comportamento scorretto da parte dei singoli alunni; potranno essere irrogati provvedimenti adeguati, ivi compreso l'allontanamento dal corso stesso.

Rapporti con le famiglie

art. 18) I rapporti con le famiglie saranno sempre improntati alla più ampia collaborazione nell'interesse dei ragazzi. Ad inizio anno sarà comunicato il calendario degli incontri 'Scuola-famiglia' ai genitori; il calendario sarà pubblicato anche sul sito web della scuola. Durante le lezioni è vietato contattare i docenti di persona o telefonicamente. Il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori saranno generalmente disponibili per eventuali colloqui richiesti dai genitori o predisposti dalla scuola.

art. 19) Il genitore ha la possibilità di partecipare alla vita scolastica anche mediante la rappresentanza all'interno degli organi collegiali: Consiglio d'intersezione/interclasse/classe e Consiglio di Istituto. I calendari delle riunioni dei suddetti organi sono affissi all'albo delle scuole e gli atti e le delibere assunte dal Consiglio di Istituto sono pubblicizzate anche sul sito dell'istituto.

art. 20) I programmi delle visite guidate, delle escursioni, delle gite di istruzione, verranno tempestivamente comunicati alle famiglie: alle varie iniziative potranno partecipare solo gli allievi che avranno il permesso-autorizzazione rilasciato e firmato dal genitore. Durante l'anno scolastico sarà possibile effettuare brevi uscite sul territorio, senza l'utilizzo dei mezzi di trasporto, a fini didattici in virtù di un'autorizzazione permanente rilasciata dalla famiglia a inizio d'anno.

art. 21) In caso si verifichino assenze del personale docente e ove sia possibile preavvisare le famiglie, il Dirigente Scolastico potrà disporre, per le classi interessate, variazioni di orario che prevedano l'entrata posticipata o l'uscita anticipata.

art. 22) Ad inizio anno le famiglie sono invitate a rilasciare una liberatoria che consente alla scuola di fotografare/filmare gli studenti a fini strettamente didattici in ottemperanza alla normativa sulla privacy nella scuola (*La scuola a prova di privacy* a cura del Garante della Privacy); è tassativamente vietato diffondere le immagini al di fuori della liberatoria. In occasioni di manifestazioni organizzate dalla scuola, nell'ambito dei progetti rientranti nel Piano dell'Offerta Formativa (PTOF), è consentito ai genitori fotografare/filmare l'evento, ma è tassativamente vietato diffondere al di fuori dell'ambito domestico le immagini registrate.

Norme particolari riguardanti il comportamento degli alunni

art. 23) Gli alunni dovranno tenere un comportamento educato e corretto nei confronti del personale e dei compagni ed avere un abbigliamento adeguato ad un ambiente educativo. Dovranno mantenere un atteggiamento responsabile e rispettoso degli ambienti interni ed esterni, degli arredi e di tutto il materiale scolastico. Insieme con gli insegnanti, gli alunni dovranno curare la custodia degli armadietti e lasciare le aule in ordine. Nella partecipazione alla vita della comunità scolastica e alle varie attività educativo-didattiche proposte, la non osservanza da parte degli alunni delle norme comportamentali specificate di seguito sarà passibile di provvedimenti disciplinari.

1. Ogni alunno non deve mai disturbare il regolare e sereno svolgimento delle attività, né arrecare fastidio durante le pause ricreative (ricreazioni, tempo di mensa scolastica, utilizzo dei bagni) e durante gli spostamenti nei locali della scuola.

2. E' vietato arrecare danni o sporcare con segni e scritture i locali interni ed esterni alla scuola, l'arredamento e i materiali didattici, pena il risarcimento totale dei danni da parte delle famiglie.

3. E' vietato affacciarsi alle finestre e gettare oggetti all'esterno.

4. Gli alunni devono avere con sé solo il materiale occorrente, evitando tassativamente tutto quanto sia inutile per l'attività scolastica. Si ricorda che non è consentito al genitore portare a scuola a lezione iniziata l'eventuale materiale scolastico dimenticato a casa.

5. Il cellulare a scuola e durante le uscite didattiche, se in dotazione all'alunno, va tenuto rigorosamente spento e custodito in cartella, a meno che non sia l'insegnante ad autorizzarne l'utilizzo a fini didattici. In caso di infrazione, il cellulare verrà temporaneamente sequestrato dal docente, depositato in segreteria o nei locali scolastici del plesso, e riconsegnato ai genitori dal Dirigente Scolastico o dal responsabile di plesso.
   Si ricorda che eventuali fotografie o riprese fatte dagli alunni con il cellulare all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza l'autorizzazione del docente responsabile, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento. Si invitano, inoltre, i genitori a vigilare, in quanto direttamente responsabili, sull'utilizzo dei social network da parte dei propri figli in modo che non risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni, ma anche più in generale per non creare danno a se stessi o ad altri con obbligo di risarcimento.

6. Solo per reali urgenze e se autorizzati, sarà permesso agli alunni l'utilizzo del telefono della scuola.

7. Durante le lezioni è vietato l'uso della gomma da masticare e assumere cibi durante le ore di lezione; per quanto riguarda il consumo dell'acqua, se ne raccomanda un uso consapevole e responsabile.

art. 24) Gli alunni non debbono, di norma, portare a scuola oggetti di valore o somme di denaro. Di conseguenza, fatta salva la possibilità di valutare, anche sotto il profilo disciplinare, il comportamento contrario a questa disposizione, alla Scuola non può essere attribuita alcuna responsabilità in caso di furto e smarrimento.

art. 25) Nella scuola e relative pertinenze è vietato fumare, in osservanza del D. Legge 104/2013 e al fine di proteggere la salute e contribuire a diffondere una corretta educazione alla salute.

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

Il regolamento di disciplina dell'istituto è redatto in ottemperanza allo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (DPR n. 249/1998, integrato e modificato dal DPR n. 235/2007) e va ad integrare il *Patto di corresponsabilità educativa* che prevede disposizioni sui diritti e i doveri tra la scuola, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere gli aspetti fondamentali dell'azione educativa.

Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (art. 4 del DPR n. 249/1998). Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri, il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica. Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica. Alla scuola spetta il compito di educare e di formare e non di punire, pertanto la sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dell'alunno sanzionato, anche attraverso attività di carattere sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Per situazioni particolari di comportamenti irregolari e non rispettosi del regolamento di disciplina, la scuola è impegnata a coinvolgere i genitori anche per attivare la più ampia rete delle istituzioni presenti sul territorio circostante affinché possano collaborare alla soluzione più idonea: enti locali, servizio sanitario e autorità competenti. Inoltre, si valuterà anche l'opportunità di collaborare con associazioni educative e di assistenza e cura.

Riguardo ai casi disciplinari riconducibili agli specifici fenomeni del bullismo o del cyberbullismo, in ottemperanza alla recente normativa (Legge n.71/2017), l'istituto applica il protocollo interno *Liberi dal bullismo!*, previsto anche dalla *Policy e-safety* adottata dalla scuola, finalizzato a prevenire e contrastare tali episodi che, qualora si verifichino, saranno tempestivamente trattati secondo le procedure previste dal documento, con l'intervento del referente antibullismo (Legge n. 71/2017) e del *team* preposto al caso. Premesso che qualsiasi intervento si configura come un'azione educativa, nel caso in cui si debba ricorrere a delle misure sanzionatorie, le medesime saranno ispirate al principio di progressività e proporzionalità che sta alla base del Regolamento d'istituto e rientreranno in quelle elencate in ottemperanza alla normativa suddetta (Legge n.71/2017).

Organi competenti ad irrogare le sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai Docenti, dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe e dal Consiglio di Istituto secondo quanto indicato nella sottostante tabella. Le competenze sanzionatorie di ciascun organo sono ordinariamente le seguenti:

Docenti di classe, anche di classe diversa: annotazione sul registro del docente e richiamo sul registro di classe, nota disciplinare sul registro di classe.

Dirigente Scolastico: nota disciplinare sul registro di classe, ammonizione in una nota disciplinare sul registro di classe, ammonizione in una sanzione disciplinare sul registro di classe.

Consiglio di classe: allontanamento dalle lezioni da uno fino ad un massimo di 15 giorni. La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno.

Consiglio di Istituto: allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni. La decisione viene assunta con delibera del consiglio di istituto con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno.

Commissione d'esame: organo competente ad irrogare le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame da parte degli studenti iscritti e anche dei candidati esterni.

Si precisa che quanto attestato negli atti prodotti dalla scuola, non solo le sanzioni disciplinari, costituisce documentazione utile per la valutazione del comportamento degli alunni, che è un procedimento a sé stante e che deve essere graduato con particolare riferimento alla loro età. Il riferimento alla situazione personale e all'età degli alunni verrà sempre tenuto presente anche per la considerazione di gravità delle varie mancanze.

Mancanze disciplinari	Sanzioni
Mancanza ai doveri scolastici e all'assolvimento degli obblighi di studio (ritardi abituali, assenze ingiustificate, compito più volte non svolto a casa o in classe, materiale mancante, negligenza ricorrente).	Annotazione sul registro del docente; richiamo sul registro di classe e comunicazione alla famiglia.
Comportamento che turba in modo grave e/o ripetuto il regolare svolgimento delle lezioni (disturbo volontario con suoni o movimenti inopportuni e non pertinenti all'azione didattica; uso non autorizzato del telefono cellulare).	Annotazione sul registro del docente; richiamo sul registro di classe, richiamo con ammonizione verbale del Dirigente, ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e comunicazione alla famiglia. Se recidivo, fino a tre giorni di sospensione dalle lezioni.
Inosservanza delle norme organizzative del regolamento e di quelle della sicurezza (corre in spazi comuni, si sottrae alla sorveglianza degli adulti addetti; non rispetta le disposizioni impartite in caso di permanenza in altra classe).	Annotazione sul registro del docente e/o richiamo sul registro di classe, ammonizione del Dirigente Scolastico e

	comunicazione alla famiglia. Se recidivo, sospensione dalle lezioni per un giorno.

Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente (pronuncia frasi offensive e non rispettose della vita scolastica comunitaria, lancia oggetti, denigra il comportamento di compagni e adulti).	Annotazione sul registro del docente e/o richiamo sul registro di classe e comunicazione alla famiglia.
Danneggiamenti alle attrezzature e ai sussidi didattici (danneggia materiali della scuola o altrui con un uso inappropriato; danneggia volontariamente materiali altrui o della scuola; mancato rispetto dell'ambiente scolastico).	Annotazione sul registro del docente e/o richiamo sul registro di classe, ammonizione del Dirigente Scolastico e comunicazione alla famiglia. Se recidivo, sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni. In ogni caso, risarcimento del danno.
Grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente, anche tramite mezzi elettronici o gruppi (mancanza di rispetto all'identità culturale, religiosa ed etnica dei vari membri della comunità scolastica).	Richiamo sul registro di classe, sospensione dalle lezioni per un giorno e comunicazione alla famiglia. Se recidivo, sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni.
Comportamento violento e aggressivo nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente.	Annotazione sul registro di classe, sospensione dalle lezioni per un giorno e comunicazione alla famiglia. Se recidivo, sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni.
Comportamenti che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone, anche tramite mezzi elettronici o gruppi social (comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana; atti di particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone).	Annotazione sul registro di classe, sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni e comunque fino al permanere della situazione di pericolo.

Il Consiglio di classe, sulla base di elementi concreti e precisi, può irrogare, in aggiunta a quanto già espresso, anche la sanzione dell'esclusione dalle attività extra-scolastiche (comprese quelle agonistiche e sportive) e/o dalla partecipazione a visite guidate e a viaggi di istruzione.
Per quanto possa attenere a situazioni in cui si renda necessario un allontanamento dalle lezioni per più di quindici giorni ai sensi del comma 9 dell'art. 4 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, si fa riferimento direttamente al testo dello Statuto.

Procedimento disciplinare per l'irrogazione delle sanzioni

Le infrazioni disciplinari e i comportamenti che sono ritenuti illegittimi e contrari alle norme che regolano una civile convivenza devono essere segnalati al Dirigente Scolastico da chi li rileva o li subisce, anche nel caso in cui si siano verificati fuori della scuola e le mancanze siano di tale gravità da avere una rilevante ripercussione nell'ambiente scolastico.

Il Dirigente Scolastico provvede ad ascoltare separatamente la denuncia di chi ha segnalato l'infrazione, le spiegazioni dell'alunno incolpato (che ha facoltà di farsi accompagnare da un genitore) ed eventualmente altri testimoni informati sui fatti. Successivamente, nel caso in cui l'infrazione rientri tra quelle di sua competenza, il Dirigente Scolastico provvede, se ne ricorrono le condizioni, ad irrogare la sanzione; in caso contrario convoca il Consiglio di classe, al quale illustra i fatti per quanto di sua conoscenza.

Nella fase iniziale hanno facoltà di presenziare alla riunione del Consiglio di classe tutte le persone coinvolte e/o informate dei fatti, cui è assicurato il diritto di riferire quanto a loro conoscenza. Anche in questo caso all'alunno suscettibile di essere sottoposto a sanzioni disciplinari è garantito il diritto di esporre il suo punto di vista e le sue ragioni, con la possibilità di essere assistito da un genitore. Una volta che ha ascoltato tutte le parti in causa, il Consiglio di classe, alla sola presenza dei docenti e dei genitori eletti rappresentanti di classe, e con l'esclusione di chi eventualmente fosse parte in causa, decide se ricorrano le condizioni per irrogare un provvedimento disciplinare e, in caso affermativo, ne definisce l'entità; eventualmente individua le forme in cui la sanzione possa essere convertita in attività in favore della comunità scolastica (art. 4, comma 5 DPR n. 249/1998). Ogni decisione del Consiglio di classe deve essere adeguatamente motivata. In caso di sospensione dalle lezioni di un alunno, devono essere definiti i modi per assicurare il rapporto con lo studente e con i suoi genitori e per preparare il rientro nella comunità scolastica.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto (art.4, comma 6 DPR n. 249/1998) .

Si ribadisce che, nel caso che le mancanze disciplinari siano rilevate durante le sessioni d'esame, organo competente ad irrogare sanzioni è la Commissione d'esame, che seguirà le procedure precedentemente illustrate per il Consiglio di classe.

Dei provvedimenti disciplinari adottati devono essere informati i genitori; copia del provvedimento deve essere inserita e custodita nel fascicolo personale dello studente.

Ricorso contro i provvedimenti disciplinari

Avverso i provvedimenti disciplinari assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo il personale scolastico o terzi coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto o verbalmente se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro tre giorni dalla notifica.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Organo di garanzia

L'Organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria di primo e secondo grado che è stato istituito per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (*Statuto delle studentesse e degli studenti*, DPR n. 249/1998, integrato e modificato dal DPR n. 235/2007). Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, con l'obiettivo di promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori. L'Organo di garanzia ha il compito di intervenire quando vi siano due parti che esprimano opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. L'Organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, oltre che sulle impugnazioni delle sanzioni, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. L'organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto (Organo di garanzia interno) sia a livello regionale.

L'Organo di garanzia interno è composto da: Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede, un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente; due genitori, eletti nei Consigli di Classe e individuati dai Genitori all'interno del Consiglio di Istituto, i quali designano anche un membro supplente.

Le competenze dell'Organo di garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, commi 2-3, del DPR. n. 249/1998, integrato e modificato dall'art. 2 del DPR n.235/2007.

L'Organo di garanzia interno rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono sostituiti dai membri supplenti.

Le funzioni dell'Organo di garanzia interno sono quelle di:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e i conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello 'Statuto delle studentesse e degli studenti ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto;
- esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati a seguito dell'irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.

L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni; quindi, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti, può confermare la sanzione inflitta o revocarla, rinviando il caso all'Organo di competenza, che ha l'obbligo di riesaminare e di eliminare il vizio rilevato.

L'Organo di garanzia, in merito all'impugnazione del provvedimento disciplinare, dovrà esprimersi entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso; qualora l'Organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; in caso di assenza giustificata o di impedimento oggettivo di un membro titolare, o qualora uno dei membri titolari sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Ciascun membro dell'Organo ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese, non è prevista l'astensione e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, anche contenute nel Regolamento di istituto, è attribuita a norma di legge all'Organo di Garanzia regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola.

Il presente regolamento è stato approvato con delibera n. …… nella seduta del Consiglio di Istituto in data …….

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Gino Carignani)